

Codice A1813C

D.D. 20 febbraio 2025, n. 318

**R.D. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022 Progetto CMTO6 - anno 2023-2024 ripristino corridoio ecologico torrente Orco C.U.P. J72F23000340006 Finanziati dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 Anno 2023-24. Richiesta di concessione di pertinenze idrauliche su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente..**



**ATTO DD 318/A1813C/2025**

**DEL 20/02/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** R.D. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022

Progetto CMTO6 – anno 2023-2024 ripristino corridoio ecologico torrente Orco C.U.P. J72F23000340006 Finanziati dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 Anno 2023-24. Richiesta di concessione di pertinenze idrauliche su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del torrente Orco nei comuni di Lusigliè, Foglizzo, Montanaro, Bosconero, San Giorgio Canavese, San Benigno Canavese e San Giusto Canavese.

Autorizzazione idraulica n. AI 23/2025

Concessioni demaniali TO/OC/7028, TO/OC/7029, TO/OC/7030, TO/OC/7031, TO/OC/7032

Richiedente: Città Metropolitana di Torino C.F./P. IVA: 01907990012

In data 02 maggio 2023 il MASE-Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l’ “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano annualità 2023-2024”, individuando come soggetti attuatori le Città Metropolitane e definendo la dotazione finanziaria specifica per ogni soggetto attuatore.

Con nota prot. 133014 del 29/09/2023 la Città Metropolitana di Torino ha presentato al MASE la proposta di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana denominata “Progetto TO06 – ripristino corridoio ecologico torrente Orco” e con decreto n. 606 del 21/12/2023 la Direzione Generale Patrimonio naturalistico e del Mare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ammesso al finanziamento il progetto citato.

Con nota prot. 50911 in data 10/04/2024 (prot. in ingresso 18468 del 10/04/2024) la Città Metropolitana di Torino ha indetto la Conferenza dei Servizi preliminare asincrona finalizzata a ricevere indicazioni per ottenere i necessari pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e

assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente per il progetto di cui trattasi.

Visti gli elaborati, costituiti dalla scheda progettuale redatta a cura di IPLA S.p.A, Questo Settore, con nota 26039 del 27/05/2024, aveva ribadito quanto indicato nella nota del 28/09/2023 prot. 41142 in merito alla disponibilità delle aree e indicato che la stipula di qualunque atto autorizzativo e finalizzato alla fruizione del bene demaniale era subordinato alla presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto ed all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. Nella nota era stato altresì indicato che non si rilevavano condizioni ostative al successivo rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. per cui la Regione risulta competente.

La Città Metropolitana di Torino, con nota ns. prot. in ingresso 46270 del 04/10/2024, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma asincrona in merito al progetto di che trattasi, trasmettendo contestualmente gli elaborati del progetto PFTE redatto, ai sensi del Dlgs 36/2023, dal raggruppamento costituito dal Dr. Agr. Cuk Dalibor, dal Dr. De Canal Manuel, dalla Cesbin srl, dalla Dr.ssa Morello Sara e dalla Dr.ssa Spaccia Greta.

Con nota ns. prot 48004 del 15/10/2024 questo settore ha ribadito la necessità di acquisire il parere sul Progetto di gestione delle pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi dell'art. 32 c. 4 delle NdA del PAI dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

In data 06/12/2024 prot in ingresso 58307, la Città Metropolitana ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni sul Progetto di gestione delle pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi dell'art. 32 c. 4 delle NdA del PAI, rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

In data 13/12/2024 prot. in ingresso 59504 è pervenuta da parte della Città Metropolitana, nota di richiesta di concessione delle aree comprese nella cartografia definitiva allegata.

Il progetto di forestazione si sviluppa nella pianura alluvionale piemontese del basso Canavese – Chivassese lungo il corso del torrente Orco, a monte della confluenza con il fiume Po. Questa area si distingue per la presenza di un corso d'acqua con fasce di pertinenza che hanno contribuito a preservare un buon livello di naturalità, sia dal punto di vista biologico che vegetazionale. Il progetto di forestazione nel tratto perfluviale del torrente Orco rappresenta un intervento significativo per la riqualificazione ecologica dell'area. Nonostante le aree di intervento siano separate, la loro complementarità e inserimento in un contesto vegetazionale ed ecosistemico coerente permettono di raggiungere obiettivi comuni di miglioramento ambientale. La preservazione della naturalità del paesaggio, la riduzione delle specie invasive e la promozione della biodiversità locale sono i principali benefici attesi da questo progetto.

Il progetto si sviluppa sui su superfici appartenenti ai singoli Comuni sia su superfici appartenente al demanio idrico fluviale, in merito a quest'ultimo, per cui questo Settore risulta competente, sono state individuate le seguenti aree omogenee e su cui verranno realizzati gli interventi più avanti descritti così come agli atti del settore:

- Area 1: è localizzata in Comune di S. Giorgio C.se (foglio 18) in sponda destra del T. Orco e a sud del centro abitato di Corteggio e caratterizzata da prato permanente e boscaglie degradate a prevalenza di robinia. Ricade parzialmente in area demaniale per una superficie di circa 8,8563 ha e gli interventi sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del RD 523/1904.
- Area 2: è localizzata in comune di Foglizzo (foglio 2) a nord del centro abitato, non insiste su aree demaniali e non necessita di autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 per cui è esclusa dal presente provvedimento.
- Area 3: è situata sul territorio dei comuni di Bosconero (foglio 13 e 14), San Giusto Canavese (foglio 13), Foglizzo (foglio 21) e risulta localizzata in destra orografica del Torrente Orco, ad est del centro abitato di Bosconero. La morfologia risulta pianeggiante e lungo il margine ovest in direzione nord-sud scorre un canale secondario del Torrente Orco. L'area è caratterizzata da cedui degradati di robinia e piccole radure. Ricade parzialmente in area demaniale per una superficie di circa 13,511 ha. La porzione di area ricadente all'interno del foglio 21 del comune di Foglizzo di

superficie pari a circa 1,371 ha, risulta essere compresa tra quelle concesse al comune di Foglizzo in veste di capofila dell'A.T.S. Gestione Forestale Associata Canavese Orientale con D.D. n°2442/A1813C/2024 del 20/11/2024. Le aree già oggetto del citato provvedimento non possono essere pertanto oggetto di nuova concessione. Gli interventi di che trattasi non risultano comunque in contrasto con le finalità e le previsioni del PFA per cui il richiedente potrà accordarsi con il soggetto gestore per la realizzazione degli interventi in progetto su dette superfici. Gli interventi sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del RD 523/1904.

- Area 4: è localizzata in Comune di Foglizzo (foglio 22) in sponda sinistra del T. Orco in località Braglia ed è caratterizzata da prato permanente e cedui degradati di robinia. L'area ricade in area demaniale che risulta essere compresa tra quelle concesse al comune di Foglizzo in veste di capofila dell'A.T.S. Gestione Forestale Associata Canavese Orientale con D.D. n°2442/A1813C/2024 del 20/11/2024. Le aree già oggetto del citato provvedimento non possono essere pertanto oggetto di nuova concessione. Gli interventi di che trattasi non risultano comunque in contrasto con le finalità e le previsioni del PFA per cui il richiedente potrà accordarsi con il soggetto gestore per la realizzazione degli interventi in progetto su dette superfici. Gli interventi sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del RD 523/1904.
- Area 5: è localizzata in Comune di Foglizzo (foglio 23 e 24) in sponda destra del T. Orco, località Viprera ed è caratterizzata da cedui degradati. Non insiste su aree demaniali per cui è soggetta unicamente ad autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.
- Area 6: è localizzata in comune di Foglizzo (foglio 25 e 26) in sponda sinistra del T. Orco ed è caratterizzata da incolto e boscaglia degradata. Non insiste su aree demaniali per cui è soggetta unicamente ad autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.
- Area 7: è localizzata in Comune di Montanaro (foglio 8 e 10), a monte dell'abitato, e caratterizzata da seminativi e incolti. Non insiste su aree demaniali e non necessita di autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 per cui è esclusa dal presente provvedimento.
- Area 8: è localizzata in Comune di S. Benigno (foglio 15 e 16), in sponda destra del T. Orco tra la provinciale e l'autostrada, ed è caratterizzata dalla presenza di bosco ceduo. Ricade parzialmente in area demaniale (foglio 16) per una superficie di circa 3,847 ha e gli interventi sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del RD 523/1904.
- Area 9: è localizzata in Comune di Montanaro (foglio 1 e 2), in sponda sinistra del T. Orco in Località C.na Prola ed è caratterizzata da seminativo, incolto ed una piccola porzione di bosco. Ricade in area demaniale per una superficie di circa 4,150 ha e gli interventi sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del RD 523/1904.
- Area 10: è localizzata in comune di S. Benigno C.se (foglio 16 e 17), in sponda destra del T. Orco in località Croce di Campagna ed è caratterizzata da seminativo e boscaglia. Ricade parzialmente (foglio 16) in area demaniale per una superficie di circa 3,770 ha e gli interventi sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del RD 523/1904.
- Area 11: è localizzata in Comune di S. Benigno C.se (foglio 17, 18, 19 e 20), in sponda destra del T. Orco in località C.na Mure ed è caratterizzata da prato, incolto e boscaglia. Ricade parzialmente in area demaniale per una superficie di circa 15,640 ha e gli interventi sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del RD 523/1904.
- Area 12: è localizzata in Comune di Lusigliè (foglio 7) in Sinistra orografica del Torrente Orco, a sud del centro abitato, ed è caratterizzata da presenza di boschi utilizzati recentemente. Ricade in area demaniale per una superficie di circa 4,223 ha e gli interventi sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del RD 523/1904.
- Area 13: è localizzata in Comune di Lusigliè (foglio 8) in sinistra orografica del Torrente Orco, a sud del centro abitato ed è caratterizzata dalla presenza di boschi utilizzati recentemente. Ricade in area demaniale per una superficie di circa 7,093 ha e gli interventi sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del RD 523/1904.

Dato atto che

- l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul Progetto di gestione delle pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi dell'art. 32 c. 4 delle NdA del PAI;
- ai sensi dell'art.5 comma 2 del Regolamento n.10/R/2022 le province sono esonerate dal versamento delle spese di istruttoria;
- ai sensi dell'art.11 comma 4 del Regolamento n.10/R/2022 le province sono esonerate dal versamento della cauzione;
- le concessioni in argomento sono assimilabili alle concessioni di pertinenza idrauliche rilasciate agli enti locali di cui all'articolo 1 del d.lgs.267/2000 per interventi di ripristino, riqualificazione e recupero ambientale finanziati dalla Regione, così come disposto dall'art.29 comma 3 del Regolamento n.10/R/2022, pertanto il canone annuo è equiparato al minimo ricognitorio, attualmente pari a € 218,00 per ciascuna concessione.
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone ai sensi dell'art. 24 del regolamento.

Considerato pertanto l'esito favorevole dell'istruttoria e che l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento, è possibile:

1) rilasciare autorizzazione idraulica per gli interventi di che trattasi ed in particolare per quelli previsti alle aree di progetto 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nei comuni di San Giorgio Canavese, Bosconero, San Giusto Canavese, Foglizzo, Montanaro, San Benigno Canavese e Lusigliè.

2) rilasciare le seguenti concessioni per anni per anni 5, con scadenza al 31/12/2030 sulla base dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

1) Concessione demaniale TO/OC/7028, lungo il corso del t. Orco e relativa all'area di progetto denominata 1 e ricadente nei comuni di San Giorgio Canavese;

2) Concessione demaniale TO/OC/7029, lungo il corso del t. Orco e relativa all'area di progetto denominata 3 e ricadente nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese;

3) Concessione demaniale TO/OC/7030, lungo il corso del t. Orco e relativa alle aree di progetto denominate 8, 10 e 11 e ricadenti nei comuni di San Benigno Canavese;

4) Concessione demaniale TO/OC/7031, lungo il corso del t. Orco e relativa all'area di progetto denominata 7 e ricadente nel comune di Montanaro;

5) Concessione demaniale TO/OC/7032, lungo il corso del t. Orco e relativa alle aree di progetto denominata 12 e 13 e ricadenti nel comune di Lusigliè.

Il canone annuo complessivo è determinato in Euro 1.090,00 (Euro millenovanta/00) (paria a Euro 218,00 per ciascuna delle concessioni sopra elencate), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

L'importo complessivo di Euro 910,00 (euro novecentodieci/00) dovuto a titolo di rateo canone demaniale dell'anno in corso (pari a Euro 182,00 per ciascuna delle concessioni in oggetto), verrà incassato sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025 in esercizio provvisorio, (Codice Beneficiario n. 128705)

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 910,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla Città Metropolitana di Torino a titolo di rateo canone demaniale dell'anno in corso, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la D.D. n. 2700/A1801B/2024, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;

Alla Città Metropolitana di Torino verranno inviati gli avvisi di pagamento contenenti un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento delle transazioni, che saranno uniche e non frazionate.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025 in esercizio provvisorio e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i

Per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- D.G.R. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento

regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);

- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- L.R. n. 9 del 26.03.2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27.3.2024;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008.;
- Legge Regionale 23 dicembre 2024, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 6-703 del 13/01/2025 "Apertura esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2024, n. 29 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie";

*determina*

**di autorizzare**, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Città Metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, CF/P.IVA 01907990012, ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la messa a dimora di arbusti dovrà osservare la distanza minima di metri 4 e la messa a dimora di alberi dovrà osservare la distanza minima di metri 10 sia dal piede dei rilevati arginali che dal ciglio superiore di sponda;
3. è fatto assoluto divieto di alterare in alcun modo la sponda del fiume o le opere presenti su di essa;
4. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo o sulle sponde non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni; è fatto altresì divieto assoluto di formare cumuli di materiali nel corso d'acqua e nelle aree golenali adiacenti (ricomprese all'interno delle Fascia A), benché con carattere temporaneo;
5. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
7. in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle

acque.

8. in base all'art. 37 comma 3) nelle zone comprese nella fascia A del PAI, fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, (zone rimanenti in fascia A del PAI) sono consentiti i tagli eseguiti in conformità alle norme del citato regolamento forestale;
9. in base all'art. 37 bis del Regolamento Forestale gli interventi di manutenzione idraulica sono soggetti unicamente alle disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del PAI ed è consentita la ceduzione senza il rilascio di matricine;
10. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
11. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche agli interventi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

**di concedere** alla Città Metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, CF/P.IVA 01907990012 l'occupazione delle seguenti superfici demaniali per la realizzazione di interventi di gestione della vegetazione e rimboschimento finalizzati al miglioramento e all'implementazione del corridoio ecologico del torrente Orco, così come individuate negli elaborati progettuali allegati all'istanza:

- 1) Concessione demaniale TO/OC/7028, lungo il corso del t. Orco e relativa all'area di progetto denominata 1 e ricadente nel comune di San Giorgio Canavese per realizzazione di interventi di gestione della vegetazione e rimboschimento finalizzati al miglioramento e l'implementazione del corridoio ecologico, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;
- 2) Concessione demaniale TO/OC/7029, lungo il corso del t. Orco e relativa all'area di progetto denominata 3 e ricadente nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese per realizzazione di

interventi di gestione della vegetazione e rimboschimento finalizzati al miglioramento e l'implementazione del corridoio ecologico, limitatamente alle aree non già concesse al comune di Foglizzo (area ricadente nel foglio catastale 21 del comune di Foglizzo), sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

3) Concessione demaniale TO/OC/7030, lungo il corso del t. Orco e relativa alle aree di progetto denominate 8, 10 e 11 e ricadenti nei comuni di San Benigno Canavese per realizzazione di interventi di gestione della vegetazione e rimboschimento finalizzati al miglioramento e l'implementazione del corridoio ecologico, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

4) Concessione demaniale TO/OC/ 7031 lungo il corso del t. Orco e relativa all'area di progetto denominata 7 e ricadente nel comune di Montanaro per realizzazione di interventi di gestione della vegetazione e rimboschimento finalizzati al miglioramento e l'implementazione del corridoio ecologico, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

5) Concessione demaniale TO/OC/7032, lungo il corso del t. Orco e relativa alle aree di progetto denominata 12 e 13 e ricadenti nel comune di Lusigliè per realizzazione di interventi di gestione della vegetazione e rimboschimento finalizzati al miglioramento e l'implementazione del corridoio ecologico, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

1. gli interventi dovranno essere realizzati in conformità con il "Progetto TO06 - ripristino corridoio ecologico torrente Orco C.U.P. J72F23000340006 " redatto dal raggruppamento costituito dal Dr. Agr. Cuk Dalibor, dal Dr. De Canal Manuel, dalla Cesbin srl, dalla Dr.ssa Morello Sara e dalla Dr.ssa Spaccia Greta ed agli atti di questo Settore, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati all'istanza;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore e gli interventi dovranno interessare unicamente le superfici individuate nell'istanza. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. L'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, dovrà essere oggetto di specifica istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
3. l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare il deflusso naturale delle acque né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica del corso d'acqua che si potranno verificare durante futuri eventi di piena;
4. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questo Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto devono essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici e devono essere adottate all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
5. il concessionario deve comunicare a questo Settore l'inizio dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione invia dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
6. l'intervento dovrà essere realizzato in linea con le prescrizioni sopra dettate in sede di autorizzazione idraulica;
7. l'intervento dovrà essere realizzato in linea con le prescrizioni dettate nel parere sul Progetto di gestione delle pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi dell'art. 32 c. 4 delle Nda del PAI, rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con Prot. n 9668 del 21/10/2024;

Di prendere atto che le province, ai sensi dell'art.11 comma 4 del Regolamento n.10/R/2022 sono esonerate dal pagamento della cauzione e che ai sensi dell'art.5 comma 2 del Regolamento n.10/R/2022 sono altresì esonerate dal versamento delle spese di istruttoria.

Di stabilire che il canone annuo è assimilabile a quello previsto per le concessioni di pertinenza idrauliche rilasciate agli enti locali di cui all'articolo 1 del d.lgs.267/2000 per interventi di ripristino, riqualificazione e recupero ambientale ai sensi dell'art.29 comma 3 del Regolamento n.10/R/2022, e pertanto equiparato al minimo ricognitorio ammontante a complessivi € 1.090,00 (pari a € 218,00 per ciascuna delle concessioni rilasciate).

Di dare atto che i canoni saranno introitati sul capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025.

Di richiedere il rateo del canone per l'anno in corso e la firma dei disciplinari di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2022.

Di accordare la concessione a decorrere dal provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi e fino al 31/12/2030, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nei disciplinari;

di stabilire:

- a. che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- b. che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma dei disciplinari entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione delle concessioni;
- c. la durata delle concessioni in anni 5 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

Di approvare gli schemi di disciplinare di concessione allegati alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il Concessionario, con la tacita accettazione della concessione, svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione.

Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto concessionario modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente concessione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori:

Dott. For. Roberto Cagna  
Dott. For. Flavio Bakovic  
Dott.ssa Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana  
di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

**Pratica TO/OC/7028** - Disciplinare di concessione demaniale

**Rep. n°**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per la realizzazione di interventi di gestione della vegetazione e rimboschimento finalizzati al miglioramento e l'implementazione del corridoio ecologico del torrente Orco nel comune di San Giorgio Canavese, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

**Richiedente: Città Metropolitana di Torino**, con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138, C.F./P. IVA: 01907990012.

**Art. 1**

**Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale TO/OC/7028 "Progetto TO06 – ripristino corridoio ecologico torrente Orco finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 Anno 2023-24 – area di intervento 1 – Comune di San Giorgio Canavese” come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

**Art. 2**

**Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

La realizzazione e la gestione degli interventi concessi deve avvenire nel rispetto delle

prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D.  
....., che si intendono qui integralmente richiamate.

### **Art. 3**

#### **Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni cinque** e pertanto con scadenza al **31/12/2030**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni

da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5**

##### **Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno. Il canone è equiparato al minimo ricognitorio pari a € 218,00 (in lettere duecentodiciotto/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6**

##### **Deposito cauzionale**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con

D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

**Art. 7**

**Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8**

**Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9**

**Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Città Metropolitana di Torino con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Claudio Coffano

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

**Pratica TO/OC/7029** - Disciplinare di concessione demaniale

**Rep. n°**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per la realizzazione di interventi di gestione della vegetazione e rimboschimento finalizzati al miglioramento e l'implementazione del corridoio ecologico del torrente Orco nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

**Richiedente: Città Metropolitana di Torino**, con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138, C.F./P. IVA: 01907990012.

**Art. 1**

**Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale TO/OC/7029 "Progetto TO06 – ripristino corridoio ecologico torrente Orco finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 Anno 2023-24 – area di intervento 3 – comuni di Bosconero e San Giusto Canavese” come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

**Art. 2**

**Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

La realizzazione e la gestione degli interventi concessi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. ...., che si intendono qui integralmente richiamate.

### **Art. 3**

#### **Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni cinque** e pertanto con scadenza al **31/12/2030**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5**

##### **Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno. Il canone è equiparato al minimo ricognitorio pari a € 218,00 (in lettere duecentodiciotto/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6**

##### **Deposito cauzionale**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

**Art. 7**

**Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8**

**Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9**

**Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Città Metropolitana di Torino con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Claudio Coffano

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

**Pratica TO/OC/7030 - Disciplinare di concessione demaniale**

**Rep. n°**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per la realizzazione di interventi di gestione della vegetazione e rimboschimento finalizzati al miglioramento e l'implementazione del corridoio ecologico del torrente Orco nel comune di San Benigno Canavese, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

**Richiedente: Città Metropolitana di Torino**, con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138, C.F./P. IVA: 01907990012.

**Art. 1**

**Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale TO/OC/7030 "Progetto TO06 – ripristino corridoio ecologico torrente Orco finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 Anno 2023-24 – aree di intervento 8, 10 e 11 – Comune di San Benigno Canavese" come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

**Art. 2**

**Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

La realizzazione e la gestione degli interventi concessi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. ...., che si intendono qui integralmente richiamate.

### **Art. 3**

#### **Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni cinque** e pertanto con scadenza al **31/12/2030**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5**

##### **Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno. Il canone è equiparato al minimo ricognitorio pari a € 218,00 (in lettere duecentodiciotto/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6**

##### **Deposito cauzionale**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

**Art. 7**

**Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8**

**Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9**

**Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Città Metropolitana di Torino con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Claudio Coffano

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

**Pratica TO/OC/7031 - Disciplinare di concessione demaniale**

**Rep. n°**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per la realizzazione di interventi di gestione della vegetazione e rimboschimento finalizzati al miglioramento e l'implementazione del corridoio ecologico del torrente Orco nel comune di Montanaro, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

**Richiedente: Città Metropolitana di Torino**, con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138, C.F./P. IVA: 01907990012.

**Art. 1**

**Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale TO/OC/7031 "Progetto TO06 – ripristino corridoio ecologico torrente Orco finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 Anno 2023-24 – area di intervento 7 – Comune di Montanaro” come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

**Art. 2**

**Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

La realizzazione e la gestione degli interventi concessi deve avvenire nel rispetto delle

prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D.  
....., che si intendono qui integralmente richiamate.

### **Art. 3**

#### **Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni cinque** e pertanto con scadenza al **31/12/2030**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni

da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5**

##### **Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno. Il canone è equiparato al minimo ricognitorio pari a € 218,00 (in lettere duecentodiciotto/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6**

##### **Deposito cauzionale**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con

D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

**Art. 7**

**Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8**

**Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9**

**Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Città Metropolitana di Torino con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Claudio Coffano

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

**Pratica TO/OC/7032 - Disciplinare di concessione demaniale**

**Rep. n°**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la Concessione demaniale per la realizzazione di interventi di gestione della vegetazione e rimboschimento finalizzati al miglioramento e l'implementazione del corridoio ecologico del torrente Orco nel comune di Lusigliè, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R.

**Richiedente: Città Metropolitana di Torino**, con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138, C.F./P. IVA: 01907990012.

**Art. 1**

**Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione demaniale TO/OC/7032 "Progetto TO06 – ripristino corridoio ecologico torrente Orco finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 Anno 2023-24 – aree di intervento 12 e 13 – Comune di Lusigliè” come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

**Art. 2**

**Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

La realizzazione e la gestione degli interventi concessi deve avvenire nel rispetto delle

prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D.  
....., che si intendono qui integralmente richiamate.

### **Art. 3**

#### **Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni cinque** e pertanto con scadenza al **31/12/2030**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni

da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5**

##### **Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno. Il canone è equiparato al minimo ricognitorio pari a € 218,00 (in lettere duecentodiciotto/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6**

##### **Deposito cauzionale**

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con

D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

**Art. 7**

**Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8**

**Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9**

**Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Città Metropolitana di Torino con sede in Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Claudio Coffano

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)